



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006.
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Servizio Studi e Gestione Dati
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
Tel. 06/42133.1
Fax 06/42133.434
e-mail: bollettino@ivass.it
Direttore Responsabile: Dr. Fausto PARENTE

Indice

1. REGOLAMENTI.....	1
1.1 <i>REGOLAMENTI</i>	3
Regolamento n. 3 del 5 novembre 2013 Regolamento sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS.....	3
2. PROVVEDIMENTI IVASS.....	11
2.1 <i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i>	13
Provvedimento prot. n. 51-13-000597 del 5 novembre 2013 QUIXA S.p.A. e HILO Direct Seguros y Reaseguros S.A. – Autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del d. lgs 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento del portafoglio conseguente alla fusione per incorporazione di QUIXA S.p.A. in HILO Direct Seguros y Reaseguros S.A.. Provvedimento.....	13
Provvedimento prot. n. 51-13-000599 del 5 novembre 2013 Decadenza di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni nonché dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni. Autorizzazione della fusione per incorporazione di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. in Tua Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.....	14
2.2 <i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	15
Provvedimento prot. n. 51-13-000666 del 19 novembre 2013 Antonveneta Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.....	15
3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	17
3.1 <i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE</i>	19
3.1.1 <i>ORDINANZE</i>	19
3.1.2 <i>ORDINANZE ANNULLATE/RIDETERMINATE IN SEDE DI AUTOTUTELA</i>	106
4. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE.....	107
4.1 <i>IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA</i>	109
5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	111
5.1 <i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	113
6. ALTRE NOTIZIE.....	119
6.1 <i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	121
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita da B&CE Insurance Limited a Partnership Life Assurance Company Limited, società aventi entrambe sede nel Regno Unito.....	121
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per i rischi situati in Italia, da Guildhall Insurance Company Limited a Unionamerica Insurance Company Limited, società aventi entrambe sede nel Regno Unito.....	121

	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per i rischi situati in Italia, da Chartis Excess Limited, con sede in Irlanda, a AIG Europe Limited, con sede nel Regno Unito.	121
6.2	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	122
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.	122

1. REGOLAMENTI

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 3 del 5 novembre 2013

Regolamento sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO l'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che indica i principi a cui la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP devono attenersi nell'emanazione dei provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 23, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 secondo cui la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo 23;

RITENUTO di avvalersi di strumenti ulteriori per rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e regolamentare dell'IVASS e di promuovere il confronto con gli operatori, i consumatori e le altre categorie interessate;

RITENUTA l'opportunità di improntare a principi di trasparenza e consultazione, anche le attività poste in essere dall'IVASS nella definizione delle scelte di policy e regolamentari da parte di autorità, istituzioni e organismi con cui l'IVASS coopera o collabora nelle sedi nazionali e internazionali;

CONSIDERATO che l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 indica i criteri a cui le Autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i rispettivi poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalità; in tale prospettiva, le richiamate Autorità tengono conto del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari; da ciò consegue, peraltro, che le analisi di impatto e le consultazioni siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza;

CONSIDERATA l'opportunità di tener conto dell'esperienza e degli approcci adottati dalle Autorità di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Definizioni)

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Art. 3 (Programmazione)

Titolo II – Procedimento per la regolamentazione

Art. 4 (Principi generali per la regolamentazione)

Art. 5 (Analisi di impatto della regolamentazione e motivazione delle scelte regolatorie)

Art. 6 (Procedure di consultazione)

Art. 7 (Esiti della pubblica consultazione)

Art. 8 (Panel consultivi)

Art. 9 (Revisione degli atti di regolazione)

Art. 10 (Atti di concerto con altre Autorità)

Titolo III – Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 (Disposizioni transitorie)

Art. 12 (Pubblicazione)

Art. 13 (Entrata in vigore)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "atti di regolazione": i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza dell'IVASS;
- b) "IVASS" o "Istituto": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
- c) "Autorità di vigilanza": le Autorità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
- d) "Autorità di vigilanza assicurative europee": le Autorità di vigilanza degli Stati Membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del Regolamento UE n. 1094/2010 del 24 novembre 2010;
- e) "organismi rappresentativi dei consumatori": il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità con cui l'IVASS adotta gli atti di regolazione al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la semplificazione del relativo procedimento, tenendo conto del principio di proporzionalità.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli atti di regolazione concernenti l'organizzazione interna dell'IVASS;
 - b) gli atti di regolazione, diversi dagli atti di cui alla lettera a), adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) gli atti con finalità esclusivamente interpretativa o applicativa, non aventi quindi carattere innovativo nell'ordinamento; nei casi in cui l'IVASS ritenga che tali atti determinino impatti rilevanti sull'attività e sull'organizzazione dei soggetti vigilati ovvero sugli interessi degli assicurati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7;
 - d) i pareri e le altre valutazioni formulate dall'IVASS in relazione ad atti normativi o generali di competenza di altri enti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10;
 - e) gli atti di concerto con altre Autorità di cui all'art. 10.
3. L'IVASS può omettere l'analisi di cui all'articolo 5 nel caso in cui l'atto regolatorio:
 - a) sia attuazione di normativa nazionale o dell'Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità;
 - f) non comporti apprezzabili costi addizionali per i destinatari della norma.
4. L'IVASS può derogare alle disposizioni del Titolo II, anche prevedendo procedure e termini per l'espletamento del procedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo, nel caso in cui, le modalità di svolgimento del procedimento per la regolamentazione previste nel Titolo II non siano compatibili con le ragioni di necessità e urgenza o di riservatezza, connesse all'esigenza di:
 - a) tutela dei contraenti e assicurati, ordinato svolgimento dell'attività assicurativa, trasparenza ed integrità del mercato, anche in ragione di mutamenti eccezionali delle condizioni di mercato;
 - b) tempestiva attuazione di norme comunitarie e nazionali;
 - c) non compromettere il conseguimento delle finalità dell'atto.
5. Il documento che accompagna l'intervento regolamentare conterrà il riferimento alla disposta esenzione, omissione o deroga di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4, e alle sue ragioni giustificative.

Art. 3

(Programmazione)

1. L'IVASS, al fine di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e sollecitare il confronto con i destinatari delle norme e gli altri soggetti interessati, definisce, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un programma delle attività che intende svolgere nei 12

mesi successivi per l'adozione degli atti di regolazione. Il programma indica, oltre ai criteri cui IVASS si attiene nella programmazione delle attività di regolazione:

- a) l'oggetto delle attività di regolazione;
 - b) il grado di priorità delle attività da svolgere;
 - c) gli atti di regolazione che verranno sottoposti all'analisi di cui all'articolo 5.
2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1, l'IVASS tiene conto:
- a) delle fonti normative sovraordinate, anche di rango comunitario, da recepire o attuare con propri atti di regolazione;
 - b) degli impegni assunti nelle sedi della cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza assicurativa europee;
 - c) delle risultanze acquisite nell'ambito di studi e ricerche ovvero a seguito della diffusione di documenti su tematiche di interesse per la regolamentazione di vigilanza e per la cooperazione con Autorità di vigilanza e altri enti pubblici, a livello sia nazionale che internazionale;
 - d) dei risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari rilevanti in relazione ai potenziali rischi per le finalità di vigilanza;
 - e) delle proposte pervenute dall'industria assicurativa, nonché da organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori;
 - f) delle esigenze di revisione periodica della normativa, di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
3. Il programma, sottoposto per pubblica consultazione nelle forme di cui all'art. 6, è pubblicato sul sito internet dell'IVASS, entro il termine indicato nel comma 1.
4. Il programma può essere modificato o integrato qualora intervengano in corso d'anno nuove esigenze di programmazione. Le modifiche apportate al programma sono comunicate al pubblico e rese evidenti rispetto alla precedente informativa.

Titolo II

Procedimento per la regolamentazione

Art. 4

(Principi generali per la regolamentazione)

1. L'IVASS, valutata la necessità di intervenire attraverso atti di regolazione, definisce gli obiettivi dell'intervento, individua i relativi destinatari, effettua un'analisi sulle conseguenze della regolamentazione e mette in atto procedure di consultazione, motivando le scelte di regolazione e di vigilanza effettuate. Nell'attività di regolazione l'IVASS tiene conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.
2. Nel caso in cui l'adozione degli atti di regolazione derivi dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie o della legislazione nazionale, l'IVASS, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, può motivare le scelte di regolazione facendo riferimento agli orientamenti emersi ed ai lavori condotti in sede internazionale, comunitaria o nazionale.

Art. 5

(Analisi di impatto della regolamentazione e motivazione delle scelte regolatorie)

1. Allo scopo di valutare gli effetti dell'intervento regolatorio sull'attività delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore e sugli interessi dei contraenti e degli assicurati, l'IVASS effettua una analisi di impatto della regolamentazione:
 - a) esaminando eventuali fallimenti di mercato e regolamentari;
 - b) individuando le possibili scelte regolatorie volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, inclusa, ove appropriata, l'opzione di non porre in essere alcun intervento regolamentare;
 - c) valutando i costi e i benefici delle diverse opzioni prospettate, anche in termini comparati.
2. L'analisi di cui al comma 1 è calibrata in funzione della materia oggetto di regolamentazione, della rilevanza dell'intervento, nonché del ricorrere dei casi previsti dall'articolo 4, comma 2. A seguito dell'analisi di cui al comma 1, l'IVASS individua le opzioni regolamentari più idonee al conseguimento degli obiettivi della regolamentazione e di vigilanza, motivando la scelta effettuata anche tenendo conto del minor sacrificio delle posizioni soggettive dei destinatari.
3. Dell'analisi di impatto della regolamentazione, l'IVASS fornisce evidenza nel documento di consultazione previsto dall'articolo 6, comma 2.

Art. 6

(Procedure di consultazione)

1. L'IVASS mette in atto procedure di consultazione ispirate a principi di flessibilità in ragione della natura e della rilevanza della materia da regolamentare, che consentano di:
 - a) assicurare la trasparenza nel procedimento di adozione degli atti regolatori verso i soggetti interessati, inclusi gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi assicurativi e finanziari e dei consumatori;
 - b) acquisire informazioni ed elementi utili anche per la valutazione delle possibili scelte di regolazione;
 - c) valutare gli effetti della regolamentazione sull'attività e sugli interessi dei soggetti destinatari dell'intervento.
2. L'adozione degli atti di regolazione è preceduta da una consultazione in forma pubblica. La pubblica consultazione è svolta mediante la pubblicazione, sul sito Internet dell'Istituto, di un documento che riporta elementi finalizzati a chiarire il contesto entro il quale si colloca l'intervento regolatorio e le finalità cui la consultazione è volta. In particolare, il documento di consultazione contiene lo schema dell'atto di regolazione e una relazione illustrativa (c.d. AIR Preliminare) dei principali contenuti dello stesso, degli obiettivi dell'intervento nonché dell'analisi sulle

conseguenze della regolamentazione effettuata dall'IVASS secondo quanto disposto dall'articolo 5.

3. In relazione a specifiche esigenze, l'IVASS può prevedere consultazioni ulteriori, quali, incontri con i rappresentanti delle parti interessate, anche su istanza delle parti medesime, interviste, formulazione di questionari, pubblicazione di documenti di discussione, finalizzate all'acquisizione di dati e informazioni utili al procedimento per la regolamentazione.
4. L'IVASS, ove ritenuto necessario, può prevedere forme ulteriori di pubblicità. Della pubblicazione del documento di consultazione, tenuto conto dei destinatari degli atti normativi e degli altri soggetti interessati, può dare informativa ai principali organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi assicurativi e finanziari e dei consumatori.
5. Nel documento di consultazione l'IVASS indica le modalità per la trasmissione dei contributi e delle proposte di modifica da parte dei soggetti interessati e fissa i termini per il relativo invio, variabili da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 90 giorni. In caso di motivate esigenze, l'IVASS può stabilire che la pubblica consultazione abbia durata inferiore o superiore.
6. Qualora, a seguito dell'esame degli esiti della pubblica consultazione di cui all'articolo 7, si renda necessario apportare modifiche sostanziali allo schema dell'atto di regolazione, l'IVASS può effettuare ulteriori consultazioni da svolgersi secondo modalità e termini stabiliti in base alla complessità delle modifiche.

Art. 7

(Esiti della pubblica consultazione)

1. Contestualmente alla pubblicazione dei documenti di cui al comma 2, l'IVASS rende pubblici sul proprio sito internet i nominativi dei partecipanti alla pubblica consultazione ed i relativi contributi e proposte di modifica. Nel caso in cui i contributi e le proposte pervenute contengano dati o informazioni che, per la loro natura, presentano carattere di riservatezza, i relativi mittenti possono chiedere all'Istituto, motivandone le ragioni, di non procedere alla pubblicazione del contributo o della proposta, ovvero di procedere alla pubblicazione in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di regolazione accoglie la proposta di cui il mittente richiede di omettere la pubblicazione, l'IVASS rende comunque pubblica la proposta stessa in forma anonima.
2. Successivamente alle procedure di consultazione di cui all'articolo 6, l'IVASS pubblica nel proprio sito internet l'atto regolamentare definitivo unitamente ad una relazione conclusiva (c.d. Air Finale) contenente:
 - a) l'indicazione dei principali contenuti dell'atto regolamentare, degli obiettivi dell'intervento nonché dell'analisi sulle conseguenze della regolamentazione effettuata dall'IVASS (c.d. Air Preliminare);

- b) una sintesi dei contributi e delle proposte di modifica pervenuti, con indicazione delle determinazioni dell'Istituto e le relative motivazioni;
- c) i risultati conclusivi dell'analisi di impatto.

Art. 8

(Panel consultivi)

1. L'IVASS, per la realizzazione degli obiettivi del presente Regolamento, in ogni fase dell'attività regolamentare, può istituire panel consultivi rappresentativi delle parti interessate e dei consumatori per lo studio, l'analisi e l'approfondimento di tematiche relative all'attività di regolazione dell'Istituto.

Art. 9

(Revisione degli atti di regolazione)

1. Gli atti di regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa.
2. Nell'ambito dell'attività di revisione, per gli atti di regolazione di maggiore rilevanza o che hanno dato luogo ad incertezze applicative, l'IVASS può adoperarsi per ottenere dai destinatari della norma dati e valutazioni sugli effetti prodotti dall'atto di regolazione interessato.

Art. 10

(Atti di concerto con altre Autorità di vigilanza)

1. Per l'adozione o la proposta di atti di regolazione per i quali sono previsti l'intesa, il concerto o l'adozione congiunta con una o più delle Autorità di vigilanza indicate nell'articolo 23, comma 1, della legge n. 262 del 2005, si applicano i protocolli d'intesa stipulati con dette Autorità di vigilanza al fine di disciplinare l'attuazione dei principi di cui al medesimo articolo.

Titolo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Il regolamento non si applica agli atti di regolazione per i quali, alla data di cui all'articolo 13, sia già stato avviato il procedimento di pubblica consultazione.

Art. 12

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS ed è disponibile sul sito internet dell'Istituto.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2. PROVVEDIMENTI IVASS

2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 51-13-000597 del 5 novembre 2013

QUIXA S.p.A. e HILO Direct Seguros y Reaseguros S.A. – Autorizzazione, ai sensi dell’art. 198 del d. lgs 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento del portafoglio conseguente alla fusione per incorporazione di QUIXA S.p.A. in HILO Direct Seguros y Reaseguros S.A.. Provvedimento.

Con lettera del 14 agosto 2013 QUIXA S.p.A. e HILO Direct Seguros y Reaseguros S.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 198 del d. lgs 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 12 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento del portafoglio di QUIXA S.p.A., conseguente alla fusione per incorporazione di QUIXA S.p.A. in HILO Direct Seguros y Reaseguros S.A..

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 198 del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione al trasferimento del portafoglio in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 198 del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, il trasferimento del portafoglio conseguente alla fusione per incorporazione di QUIXA S.p.A. in HILO Direct Seguros y Reaseguros S.A..

Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d’Italia

Delibera n. 198 del 05/11/2013

Provvedimento prot. n. 51-13-000599 del 5 novembre 2013

Decadenza di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni nonché dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni.

Autorizzazione della fusione per incorporazione di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. in Tua Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento

Con lettera del 24 luglio 2013 TUA Assicurazioni S.p.A. e Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. in TUA Assicurazioni S.p.A.. Con la stessa istanza Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. ha altresì comunicato l'intenzione di rinunciare all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 4. corpi di veicoli terrestri, 5. corpi di veicoli aerei, 11. responsabilità civile aeromobili e 14. credito e dell'attività riassicurativa in tutti i rami di cui all'art. 2, comma 3, del richiamato decreto legislativo.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria si accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 240, comma 1 lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, con riguardo alla decadenza dall'autorizzazione all'esercizio, e di quelli previsti dall'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008 con riguardo alla fusione.

In relazione a ciò, questo Istituto dichiara, la decadenza di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 4. corpi di veicoli terrestri, 5. corpi di veicoli aerei, 11. responsabilità civile aeromobili e 14. credito e dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni a far data dal 25 ottobre 2013 ed autorizza la fusione per incorporazione di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. in TUA Assicurazioni S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 199 del 05/11/2013

2.2 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 51-13-000666 del 19 novembre 2013

Antonveneta Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 20 novembre 2013, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 9 ottobre 2013 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Antonveneta Assicurazioni S.p.A.. Le modifiche statutarie sono apportate allo scopo di dar conto dell'assoggettamento della società all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo Allianz s.p.a., così come richiesto dall'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 15/2008, e di disciplinare alcune modalità di tenuta delle adunanze dell'organo amministrativo per teleconferenza o videoconferenza.

* * * * *

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

4.1 IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

Previdenza e Sicurtà s.m.a.

Per la pubblicazione sul Bollettino IVASS ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si fa presente quanto segue:

"Si da notizia che in data 25 ottobre 2013 il commissario liquidatore della Previdenza e Sicurtà s.m.a., con sede in Milano, e domiciliata in Cantù (CO), rag. Francesco Corrado, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Milano del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto finanziario e del piano di riparto finale della suddetta società, come da autorizzazione Ivass dell'8 ottobre 2013."

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale n. 128, Foglio delle inserzioni, del 31 ottobre 2013".

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 319 del 5 novembre 2013.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7058 — EQT VI/Terveystalo Healthcare) (2013/C 319/10).
L 294 del 6 novembre 2013.	Direttiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.
C 320 E del 6 novembre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Movement of vehicles fitted with the number plates of an EU Member State throughout the EU.</i>
C 320 E del 6 novembre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Differences in life expectancy and the calculation of annuities.</i>
C 320 E del 6 novembre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Vigilance by the Commission concerning speculation made possible by the guarantee granted to investment banks.</i>

<p>L 297 del 7 novembre 2013.</p>	<p>Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38).</p>
<p>C 323 del 8 novembre 2013.</p>	<p>Comunicazione della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva.</p>
<p>C 327 del 12 novembre 2013.</p>	<p>Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde — Il finanziamento a lungo termine dell'economia europea» COM(2013) 150 final/2 (2013/C 327/03).</p>
<p>C 327 del 12 novembre 2013.</p>	<p>Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica. Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale» COM(2012) 582 final (2013/C 327/14).</p>
<p>C 329 E del 13 novembre 2013.</p>	<p>Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Transnational bankruptcy of voluntary social security providers</i>.</p>
<p>C 330 del 14 novembre 2013.</p>	<p>Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7045 — Allianz/BPE/parts of Pastor Vida) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2013/C 330/11).</p>

C 330 E del 14 novembre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>ECJ ruling on the use of gender as a risk factor when calculating insurance.</i>
C 330 E del 14 novembre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>No claims bonuses and the single market.</i>
C 330 E del 14 novembre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Financial services: EU regulation and future reforms.</i>
C 337 del 19 novembre 2013.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7008 — Aena Internacional/AXA PE/LLAGL).
C 339 E del 20 novembre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>ECJ ruling on gender discrimination in the sale of insurance.</i>
C 339 E del 20 novembre 2013.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Natural catastrophe insurance markets.</i>
L 312 del 21 novembre 2013.	Regolamento (UE) n. 1174/2013 della Commissione del 20 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 27.

<p>C 340 E del 21 novembre 2013.</p>	<p>Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Travel insurance</i>.</p>
<p>C 344 del 23 novembre 2013.</p>	<p>Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken - Germania) - Spedition Welter GmbH/Avanssur SA (Causa C-306/12) - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 21, paragrafo 5 - Mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri - Procura a ricevere la notifica di atti giudiziari - Normativa nazionale che subordina la validità della notifica all'esplicita concessione di una procura a riceverla - Interpretazione conforme (2013/C 344/55).</p>
<p>C 345 del 26 novembre 2013.</p>	<p>Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7022 — Immochan/CNP Assurances/Galerie Commerciale de Kirchberg) (2013/C 345/01).</p>
<p>C 345 del 26 novembre 2013.</p>	<p>Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7118 — AXA/Norges Bank/SZ Tower) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2013/C 345/06).</p>
<p>C 347 E del 28 novembre 2013.</p>	<p>Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Policyholders adversely affected by how unisex insurance premiums are interpreted</i>.</p>
<p>L 319 del 29 novembre 2013.</p>	<p>Decisione del Consiglio del 19 novembre 2013 relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati d'immatricolazione dei veicoli con la Slovacchia (2013/692/UE).</p>

<p>C 349 del 29 novembre 2013.</p>	<p>Fusione e trasferimento di portafoglio Decisione n. 705 recante approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo dalla società Alico Asigurări România SA verso la società Metropolitan Life Asigurări SA, della fusione tramite acquisizione delle due società e del ritiro della licenza di esercizio alla società Alico Asigurări România SA (Pubblicazione realizzata conformemente alla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita) (2013/C 349/03).</p>
<p>C 349 E del 29 novembre 2013.</p>	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione e applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD)) (2013/C 349 E/18).</p>

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita da B&CE Insurance Limited a Partnership Life Assurance Company Limited, società aventi entrambe sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da B&CE Insurance Limited a Partnership Life Assurance Company Limited con effetto 31 ottobre 2013.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per i rischi situati in Italia, da Guildhall Insurance Company Limited a Unionamerica Insurance Company Limited, società aventi entrambe sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Guildhall Insurance Company Limited a Unionamerica Insurance Company Limited, con conseguente trasferimento dell'intero portafoglio danni, con effetto 31 ottobre 2013.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per i rischi situati in Italia, da Chartis Excess Limited, con sede in Irlanda, a AIG Europe Limited, con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Chartis Excess Limited a AIG Europe Limited, con effetto 1 dicembre 2013.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

6.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008

		<i>(Valori percentuali)</i>					
Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	
	(1)	(2)		(3)		(4)	
2010	ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
	sett.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
	ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
	nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
	dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011	gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
	feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
	mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
	apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
	mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
	giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
	lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
	ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
	sett.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
	ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
	nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
	dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012	gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
	feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
	mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
	apr.	5,676	5,676	3,406	3,00	4,257	4,00
	mag.	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
	giu.	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
	lug.	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00
	ago.	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00
	sett.	5,254	5,254	3,152	3,50	3,941	4,00
	ott.	4,953	4,953	2,972	3,50	3,715	4,00
	nov.	4,851	4,851	2,911	3,50	3,638	4,00
	dic.	4,542	4,542	2,725	2,75	3,407	4,00
2013	gen.	4,208	4,208	2,525	2,75	3,156	4,00
	feb.	4,493	4,493	2,696	2,75	3,370	3,25
	mar.	4,640	4,640	2,784	2,75	3,480	3,25
	apr.	4,278	4,278	2,567	2,75	3,209	3,25
	mag.	3,964	3,964	2,378	2,75	2,973	3,25
	giu.	4,379	4,379	2,627	2,75	3,284	3,25
	lug.	4,418	4,418	2,651	2,75	3,314	3,25
	ago.	4,419	4,419	2,651	2,75	3,314	3,25
	sett.	4,541	4,474	2,684	2,75	3,355	3,25
	ott.	4,248	4,248	2,549	2,75	3,186	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

